

Esercizio dell'attività di avvocato in altro paese membro dell'U.E.

Per l'esercizio **dell'attività di avvocato** in uno Stato membro **non è necessario** dimostrare la conoscenza della lingua. (Corte di Giustizia EU – Grande Sezione sent. del 19.9.2006).

Anche se si tratta di una sentenza non più recente, riteniamo opportuno segnalarla per l'importanza che riveste. In effetti la Corte – su ricorso dell'Ordine degli Avvocati di Lussemburgo – è stata chiamata a pronunciarsi se, ed eventualmente a quali condizioni, il diritto comunitario consenta allo Stato membro ospitante di subordinare il diritto di un avvocato ad esercitare stabilmente la sua attività nel detto Stato con il suo titolo professionale d'origine ad una verifica della padronanza della lingua di tale Stato membro. La Corte ha riconosciuto che l'art. 3 della direttiva 98/5 fa obbligo all'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale di iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro, la quale è tenuta a procedere all'iscrizione *“su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità dello Stato membro d'origine”*. Questo – riconosce la Corte – è **l'unico requisito** cui deve essere subordinata l'iscrizione dell'interessato nello Stato membro ospitante che gli consente di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale d'origine. Quanto alle attività relative alla rappresentanza ed alla difesa di un cliente in giudizio, gli Stati membri possono richiedere agli avvocati europei che esercitino con il proprio titolo professionale di origine, ai sensi art. 5 n. 3 della direttiva 98/5, di agire in concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita. Tale facoltà consente di ovviare ad eventuali carenze dell'avvocato europeo quanto alla padronanza della lingua giudiziaria dello Stato membro ospitante. Ai sensi artt. 6 e 7 della stessa direttiva, l'avvocato europeo non è tenuto solo al rispetto delle regole professionali e deontologiche dello Stato membro di origine ma anche di quelle dello Stato membro ospitante. Tra le regole deontologiche applicabili ricorre l'obbligo per i professionisti interessati, corredato di sanzioni disciplinari, di non assumere incarichi in merito ai quali essi siano o dovrebbero essere, consapevoli della loro incompetenza, ad esempio per una carenza delle conoscenze linguistiche. Si deve osservare, infine, che la direttiva 98/5, tesa a facilitare l'assimilazione dell'avvocato europeo nell'ambito

dello Stato membro ospitante, richiede che l'interessato dimostri, ai sensi art. 10 della direttiva medesima, un'attività effettiva e regolare per un periodo di almeno tre anni attinente al diritto di tale Stato membro, ovvero, in caso di durata inferiore, ogni altra conoscenza, attività formativa o esperienza professionale relativa al detto diritto.

Scheda a cura del Centro Studi Giuridici Koinè – Novembre 2008